

Delibera n. 99/2015

Parere sullo schema di decreto recante modalità di determinazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 29, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge dell' 11 agosto 2014, n. 116

L'AUTORITÀ, nella sua riunione del 26 novembre 2015;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;

VISTO in particolare, l'art. 37, commi 2 e 3, del citato d.l. n. 201/2011 e, più specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...)”*;
- la lett. b) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;
- la lett. c) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”*;
- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede *“a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura”*;
- la lett. b) del comma 3, che stabilisce che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze indicate al precedente comma 2, *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate”*;

- VISTO** l'articolo 29, primo comma, della legge del 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 che prevede che *“il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione”*;
- VISTA** la nota del 4 novembre 2015 di prot. 0026991, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiede all'Autorità di esprimere un parere in merito allo schema di provvedimento di attuazione del citato articolo 29, comma 1 della l.n.116/2014 ad essa accluso (di seguito schema di decreto);
- CONSIDERATO** che l'art. 1 del citato schema di decreto stabilisce i criteri per la determinazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, primo comma, l. n.116/2014
- CONSIDERATO** che il richiamato art. 1 dello schema di decreto dispone, che, a partire dal 1 gennaio 2016, i consumi elettrici rilevanti ai fini dell'attuazione del regime stabilito dal citato art. 29 saranno determinati, con riferimento al consumo totale (in kWh) per il servizio di trazione elettrica ferroviaria nonché facendo riferimento ai treni-per-chilometro elettrici che saranno rilevati mensilmente per ciascuna impresa ferroviaria dai sistemi informatici di rilevazione e rendicontazione del Gestore dell'Infrastruttura RFI S.p.a.; secondo una formula che considera, da un lato, i treni-per-chilometro elettrici relativi a trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci e, dall'altro, i treni-per-chilometro elettrici relativi a traffico ferroviario non rientrante nelle precedenti fattispecie;
- VISTO** il comma 2 del citato art. 1 dello schema di decreto, secondo cui *“La ripartizione dei (tr* km) totale tra le diverse categoria di cui al comma 1 è effettuata da RFI in base alle dichiarazioni che ogni impresa ferroviaria deve rilasciare a RFI nell'ambito dell'assegnazione della capacità di infrastrutture”*;
- RITENUTO** di definire, con apposite prescrizioni al Gestore della infrastruttura da inserire nel Prospetto informativo della Rete pubblicato ai sensi del d. lgs. 15 luglio 2015 n. 112, le modalità con le quali le imprese ferroviarie dovranno indicare, in relazione all'assegnazione delle singole tracce nell'ambito del processo di assegnazione della capacità dell'infrastruttura, la categoria di traffico rilevante ai fini del disposto di cui all'articolo 29, comma 1 della l. 116/2014;
- RITENUTO** ,alla luce di quanto previsto in detto art. 1, adottare prescrizioni in merito alle modalità di rilevazione e rendicontazione da parte di RFI degli elementi informativi

rilevanti ai fini del disposto di cui all'articolo 29, comma 1 del decreto legge n. 91/2014;

RITENUTO di condividere le prescrizioni contenute nello schema di decreto e, conseguente, di esprimere parere favorevole;

RITENUTO tuttavia, di condizionare tale parere favorevole all'inserimento, nel corpo dell'art. 1 dello schema di decreto, della seguente previsione: *“Le modalità di dichiarazione da parte delle imprese ferroviarie nonché le modalità di rilevazione e rendicontazione da parte di RFI degli elementi informativi di cui al comma 2 sono definite dall'Autorità per la regolazione dei trasporti sulla base dei principi di cui ai commi precedenti”*;

su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 91/2014, si esprime parere favorevole sullo schema di decreto di cui in premessa, subordinatamente all'inserimento nell'art. 1 della seguente previsione: *“Le modalità di dichiarazione da parte delle imprese ferroviarie nonché le modalità di rilevazione e rendicontazione da parte di RFI degli elementi informativi di cui al comma 2 sono definite dall'Autorità per la regolazione dei trasporti sulla base dei principi di cui ai commi precedenti”*.
2. La presente delibera è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico e all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

Torino, 26 novembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi